



CAPITOLATO PER L' ASSICURAZIONE

“RESPONSABILITA' AMBIENTALE”

La presente Polizza è stipulata tra

COSMARI SRL
Loc. Piane di Chienti 62029 Tolentino (MC).
Partita IVA 00899570436

e

Società Assicuratrice

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31/12/2020
Alle ore 24.00 del :	31/12/2024

DEFINIZIONI

<u>ASSICURAZIONE:</u>	il contratto di assicurazione
<u>POLIZZA</u>	il documento che prova e regola l'assicurazione
<u>CONTRAENTE</u>	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
<u>ASSICURATO</u>	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
<u>SOCIETA'/ASSICURAT ORE</u>	la Società assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
<u>BROKER</u>	l'Impresa di Brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
<u>PREMIO</u>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<u>RISCHIO</u>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
<u>SINISTRO</u>	<p>l'evento, verificatosi in conseguenza dell'attività assicurata, durante il Periodo di assicurazione e successivamente alla Data di retroattività, che cagiona l'Inquinamento e/o un Danno Ambientale da cui può derivare alternativamente o congiuntamente:</p> <ol style="list-style-type: none">1) l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica2) l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Ripristino del Danno Ambientale3) la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato, durante il Periodo di assicurazione, per Inquinamento e/o Danno Ambientale che abbia avuto origine dopo la Data di retroattività.
<u>INDENNIZZO/RISARCI MENTO</u>	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
<u>LIQUIDAZIONE DI DANNO</u>	la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
<u>PERIODO DI ASSICURAZIONE</u>	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale

<u>SOMMA ASSICURATA</u>	la somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata
<u>FRANCHIGIA</u>	parte del danno risarcibile, stabilita contrattualmente ed espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato
<u>SCOPERTO</u>	la percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
<u>BONIFICA</u>	l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione di soglia di rischio
<u>COMMITTENZA DEL TRASPORTO</u>	il trasporto su strada e/o ferrovia commissionato dall'Assicurato a vettori terzi autorizzati al trasporto di merci, sostanze pericolose, materie prime o rifiuti
<u>CONDIZIONI ORIGINARIE</u>	le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili
<u>DANNI AI BENI DELL'ASSICURATO IN FASE DI CARATTERIZZAZIONE</u>	si intendono i costi di ripristino/sostituzione/riparazione nel medesimo stato d'uso dei beni dell'Assicurato danneggiati, dopo la denuncia di un sinistro risarcibile, per effettuare la caratterizzazione all'interno dello Stabilimento, nel caso in cui non sia possibile effettuare analoghe verifiche in altre parti dello Stabilimento e su richiesta dell'autorità competente
<u>DANNO AMBIENTALE</u>	qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto od indiretto, di una Matrice Ambientale o dell'utilità assicurata da quest'ultima
<u>DISMISSIONE SITO</u>	si intendono le spese per gli Interventi di bonifica e per il ripristino del Danno Ambientale effettuate dopo la sospensione definitiva dell'attività nello stabilimento assicurato
<u>DATA RETROATTIVITA'</u>	la data a partire dalla quale l'inquinamento e/o il Danno Ambientale devono aver avuto origine perché le garanzie prestate dalla polizza siano operative
<u>ELEMENTO INTERRATO</u>	elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna
<u>INQUINAMENTO</u>	la contaminazione o potenziale contaminazione delle Matrici Ambientali, causata da una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata e dal quale sorge/può derivare l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o di

	Ripristino del Danno Ambientale e/o la richiesta di risarcimento danni contro l'Assicurato da parte di terzi
<u>INTERVENTI DI BONIFICA</u>	si intendono le spese per gli Interventi di bonifica e per il ripristino del Danno Ambientale effettuate dopo la sospensione definitiva dell'attività nello stabilimento assicurato
<u>INTERVENTI DI BONIFICA INTERNI ALLO STABILIMENTO</u>	le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi.
<u>MASSIMALE</u>	Forma di garanzia prestata senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile
<u>INQUINAMENTO</u>	la contaminazione o potenziale contaminazione delle Matrici Ambientali, causata da una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata e dal quale sorge/può derivare l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale e/o la richiesta di risarcimento danni contro l'Assicurato da parte di terzi
<u>INTERVENTI DI BONIFICA</u>	si intendono le spese per gli Interventi di bonifica e per il ripristino del Danno Ambientale effettuate dopo la sospensione definitiva dell'attività nello stabilimento assicurato
<u>INTERVENTI DI BONIFICA INTERNI ALLO STABILIMENTO</u>	le Misure di Prevenzione, la Messa in Sicurezza d'Emergenza, la Bonifica, la Messa in sicurezza permanente, la Messa in sicurezza Operativa, il Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio, le indagini preliminari sui parametri oggetto dell'inquinamento
<u>MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA</u>	insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio, idonei a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o di bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività di assicurazione
<u>MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE</u>	l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici Ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente
<u>MISURE DI PREVENZIONE</u>	le iniziative per contrastare un evento, un atto o una omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un

	danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia
<u>OPERAZIONI DI CARICO SCARICO</u>	le operazioni di carico e scarico – effettuate presso terzi - di merci, sostanze pericolose, materie prime o rifiuti, dagli automezzi di proprietà dell'Assicurato manualmente e/o con mezzi e dispositivi meccanici
<u>PRESTATORI DI LAVORO</u>	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opera e servizi
<u>SPESE PER LA RICERCA DELLA CAUSA TECNICA DELL'INQUINAMENTO</u>	le spese sostenute dall'Assicurato, dopo la denuncia di un sinistro risarcibile, per la ricerca della causa tecnica dell'inquinamento (a titolo esemplificativo: prove di tenuta o verifiche su serbatoi, reti fognarie, vasche interraste...) escluse le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti
<u>RIPRISTINO POST BONIFICA</u>	interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in Sicurezza Permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso
<u>RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE</u>	insieme degli interventi di riparazione del Danno Ambientale progettati ed attuati in conformità ai principi e ai criteri stabiliti dalla legislazione italiana in vigore al momento dell'approvazione del progetto da parte del Ministero dell'Ambiente di seguito elencati:
<u>RIPRISTINO PRIMARIO</u>	qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie
<u>RIPRISTINO COMPLEMENTARE</u>	qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali
<u>RIPRISTINO COMPENSATIVO</u>	qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi Naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo
<u>RISORSE NATURALI</u>	qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie

<u>SERVIZI NATURALI</u>	le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività
<u>SPESE</u>	le Spese effettivamente sostenute
<u>SPESE PER LA GESTIONE DELLA CRISI AZIENDALE</u>	i costi sostenuti dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione, a seguito di un sinistro risarcibile, per gestire l'impatto negativo sui mass media (stampa, tv, giornali, radio, internet) ed effettuare una comunicazione corretta dei fatti e delle iniziative intraprese per gestire l'evento di inquinamento tramite conferimento di incarico a società specializzata nelle pubbliche relazioni e nella gestione della crisi, previo consenso scritto della Società. Sono escluse le spese pubblicitarie
<u>STABILIMENTO</u>	il sito o l'area perimetrata, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (o unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1_DURATA DELL' ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

Inoltre, alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell'assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto.

Per tale periodo di proroga all'Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

E' facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente o dal Contraente alla Società, ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere un la proroga dell'assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile e del Titolo IX Decreto Legislativo n. 209/2005, l' Azienda pagherà alla Società, per il tramite del broker:

- a. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto;
- b. entro i 60 (sessanta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- c. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dell'appendice:
 - il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
 - il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione si impegna ad a a mettere in mora l'Amministrazione attraverso comunicazione inviata tramite raccomandata A/R o fax o PEC concedendo alla stessa un ulteriore termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento dal premio a decorrere dalla data del ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Decorso anche questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile

Art.3 GESTIONE DELLA POLIZZA

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione indicato il RTI composto da Willis Italia SpA (mandataria) e AON Spa (mandante).

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Al Broker verranno retrocesse dall'Impresa o dall'Agenzia mandataria dell'Impresa, provvigioni pari al 12,0% dei premi imponibili complessivamente pagati, atti di variazione e regolazioni premio comprese.

Art.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1895 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che l'Azienda non abbia agito con dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Art.6 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di Polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art.7 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più Assicurazioni, l'Assicurato/Contraente è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato/Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art.8_ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea (compresa la Svizzera), a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo:

- a) nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino relativamente alla Sezione A ed alla Sezione B di polizza.
- b) nei Paesi dell'Unione Europea (compresa la Svizzera) relativamente alla Sezione C ed alla Sezione D di polizza.

Art.9 LIMITE DI RISARCIMENTO

Il Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro. In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Art.10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente

Art.11_FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente Polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii..

Art.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.13 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 e ss.mm. e ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.14 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG).

Qualora la Società non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art.15 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata; in deroga all'art.1911 tutte le Società sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente Polizza, le Società coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.

Art.16 REGOLAZIONE DEL PREMIO (NON OPERATIVA – PREMIO FLAT)

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda "calcolo del premio" ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate rispettivamente dalla Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, da parte della Contraente stessa, del documento di regolazione, correttamente emesso, o dalla Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del documento di regolazione.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

In tali casi resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento quella del mandato/ordinativo del pagamento disposto a favore dell'Agente di

riscossione. Di tale pagamento dovrà essere data tempestiva comunicazione al broker – a mezzo PEC o mail -, cui farà seguito, non appena disponibile, l'invio della contabile bancaria con indicazione del CRO (Codice di riferimento Operazione) o- in difetto di questo - di altro riferimento utile a conferma dell'effettivo pagamento.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore termine di massimo 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata e/o PEC, la risoluzione del contratto.

Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Resta in ogni caso inteso che, nelle more della comunicazione dei dati consuntivi, l'assicurazione sarà valida ed efficace per tutti i beni assicurati di cui all'art. 25 che segue.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art.17 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

In caso di inadempimento di tale obbligo si applica l'art. 1915 C.C..

La Società fornirà annualmente al Contraente per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

È facoltà dell'Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda.

Art.18 OBBLIGHI DI COOPERAZIONE DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato dovrà collaborare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a. la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo e i recapiti della ditta incaricata;
- d. i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- e. i documenti, le analisi e i progetti tecnici funzionali agli Interventi di Bonifica e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato può richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi.
- Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate, salvo diversa pattuizione con la Società.

Art.19 GESTIONE NELLE VERTENZE DI SINISTRO – SPESE LEGALI

La Società assume la gestione dei Sinistri, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, per conto dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e

avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'intervenuta transazione. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro, cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende, imposte e sanzioni. In ogni caso, la Società gestirà le vertenze del Sinistro avendo cura di preservare gli interessi dell'Assicurato ad una pronta definizione delle questioni relative alla messa in sicurezza, alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi così da permettere percorsi giudiziari agevolati evitando pregiudizi al patrimonio di quest'ultimo.

Art.20 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato al diritto di surroga, nei confronti di eventuali Terzi responsabili, spettante a termini dell'Articolo 1916 del Codice Civile

Art.21 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.

In tale caso, la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora, nel periodo di preavviso, il contratto preveda una scadenza intermedia, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che la Amministrazione dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente dalla data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) ricadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che l'Azienda dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Art.22 RENDICONTAZIONE SINISTRI

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali di ogni anno, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato:

sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, della data della richiesta di indennizzo, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);

- sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);

- sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal contraente stesso. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso in caso di Sinistro, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

SEZ. A -RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI [RAI]

Art.23 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di Inquinamento o di Danno Ambientale verificatosi durante l'attività svolta nello stabilimento, la Società, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza:

a) si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:

- 1) morte e lesioni personali;
- 2) distruzione e deterioramento materiale di cose;
- 3) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento;

b) rimborserà all'Assicurato, le Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale;

per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale interni allo Stabilimento sarà valido il sottolimito indicato nella Scheda di polizza. **Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale. La Società, previa richiesta dell'Assicurato ed in assenza di contestazioni sulla risarcibilità del Sinistro, può concedere anticipi sulle Spese.**

SEZ.B -RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI

Art.24 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di Inquinamento o di Danno Ambientale verificatosi durante l'attività presso terzi indicata nella Scheda di polizza la Società, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza:

a) si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:

- 1) morte e lesioni personali;
- 2) distruzione e deterioramento materiale di cose;
- 3) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento;

b) rimborserà all'Assicurato, le Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale. La Società, previa richiesta dell'Assicurato ed in assenza di contestazioni sulla risarcibilità del Sinistro, può concedere anticipi sulle Spese.

SEZ.C -RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO PRESSO TERZI

Art.25 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di Inquinamento o di Danno Ambientale verificatosi durante le operazioni di carico e scarico presso terzi dagli automezzi assicurati indicati nell' Allegato 1, la Società, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza:

a) si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:

- 1) morte e lesioni personali;
- 2) distruzione e deterioramento materiale di cose;
- 3) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento;

b) rimborserà all'Assicurato, le Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale. La Società, previa richiesta dell'Assicurato ed in assenza di contestazioni sulla risarcibilità del Sinistro, può concedere anticipi sulle Spese.

SEZ.D -RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Art.26 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di Inquinamento o di Danno Ambientale verificatosi durante il trasporto su strada e/o ferrovia commissionato dall'Assicurato a vettori terzi autorizzati al trasporto, come indicato nella Scheda di polizza, la Società, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza,;

a) si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:

- 1) morte e lesioni personali;
- 2) distruzione e deterioramento materiale di cose;
- 3) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento;

b) rimborserà all'Assicurato, le Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale. Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale. La Società, previa richiesta dell'Assicurato ed in assenza di contestazioni sulla risarcibilità del Sinistro, può concedere anticipi sulle Spese. L'Assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile del vettore autorizzato dal Contraente / Assicurato per il trasporto su strada delle merci, sostanze pericolose, materie prime o rifiuti descritte in Polizza nonché di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico, con facoltà di rivalsa da parte della Società. Non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione. Qualora esista a favore del vettore e/o di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico altra copertura assicurativa, questa opererà a primo rischio rispetto alla presente Polizza.

NORME VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

Art.27 INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE

Relativamente alla richieste di risarcimento di cui l'Assicurato è civilmente responsabile ai sensi di quanto previsto dalle Sezioni di Polizza (da A a D), si precisa che l'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'Inquinamento e/o il Danno Ambientale abbiano avuto origine successivamente (vedi scheda di polizza).

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla data di scadenza della polizza.

Relativamente al rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica o per il Ripristino del Danno Ambientale ai sensi di quanto previsto dalle Sezioni di Polizza (da A a D) si precisa che l'Assicurazione opera per l'Inquinamento e/o il Danno Ambientale che abbiano avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza e che si siano manifestati per la prima volta durante il Periodo di assicurazione.

Art.28 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione dell'Inquinamento e/o del danno Ambientale alle autorità competenti.

Art.29 PLURALITÀ DI AUTORI DEL DANNO

Nel caso in cui l'Inquinamento e/o il Danno Ambientale si verifichi per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato, per le Spese di bonifica e Ripristino del Danno Ambientale, soltanto le Spese direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato e dimostrabile nella causazione dell'inquinamento e, per i danni a terzi, nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo escluso ogni vincolo di solidarietà.

Art.30 DATAZIONE DELL'INQUINAMENTO E/O DEL DANNO AMBIENTALE

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'Inquinamento e/o il Danno Ambientale, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e/o il Danno Ambientale e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

Art.31 RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO PER FATTO DEGLI APPALTATORI E DEI SUBAPPALTATORI

Premesso che l'Assicurato può appaltare o subappaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche: - per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori; - per la responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori, ferma la facoltà di rivalsa della Società: L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto o di subappalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

Art.32 ISPEZIONI TECNICHE E DOCUMENTAZIONE

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e si impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Art.33 OBBLIGHI IN CASO DI SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, ALIENAZIONE DELLO STABILIMENTO/SOCIETÀ O PROCEDURA CONCORSUALE

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata) da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se la Società Assicurata e/o Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà;
- b) se interrompe a titolo provvisorio (periodo superiore ai 30 giorni) o definitivo l'attività;
- c) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera c), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato. L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla presente Polizza. Nel caso di cui alla lettera a) l'Assicurazione, se il Premio è stato pagato, continua a favore dell'acquirente per i 15 giorni successivi a quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'Assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto. La Società, nei trenta giorni successivi alla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

Art.34 ULTRATTIVITÀ – PERIODO DI OSSERVAZIONE (ARTICOLO ATTIVATO IN CASO DI ACCETTAZIONE DELLA COMPAGNIA DELLA RELATIVA VARIANTE MIGLIORATIVA)

A parziale deroga dell'Art.27 l'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato

non oltre sei (6) mesi dalla scadenza della Polizza, a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento si sia verificato successivamente alla Data di Retroattività indicata nella Scheda di Polizza ma non oltre la scadenza della Polizza

ESCLUSIONI

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art.35 ESCLUSIONI

L'Assicurazione non copre i danni o le Spese:

- a. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio e il trasporto di prodotti petroliferi;
- b. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività;
- c. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- d. causati da amianto;
- e. derivanti da un sinistro verificatosi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, di vandalismo o di sabotaggio, di furto, di rapina, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;

- f. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
- h. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- i. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- j. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM).

L'Assicurazione non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge

Art.36 DELIMITAZIONI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il Legale Rappresentante, il Socio a Responsabilità Illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) i Prestatori di Lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile, nonché gli Amministratori delle medesime,

Art.37 ESCLUSIONI RELATIVE UNICAMENTE ALLA SEZIONE A – RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI (IN AGGIUNTA ALLE ESCLUSIONI MENZIONATE ALL'ART. 35)

L'Assicurazione non copre i danni o le Spese:

- a. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
- b. causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento ;
- c. derivanti da fatti od eventi verificatisi successivamente alla chiusura o alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli Artt. 5 e 33
- d. causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
- e. causati da pozzi perdenti;
- f. cagionati a cose di proprietà dell'Assicurato che si trovino all'interno dello Stabilimento;
- g. causati da Inquinamento o Danno Ambientale verificatosi successivamente all'abbandono del controllo operativo dello Stabilimento da parte dell'Assicurato.

L'Assicurazione non comprende le Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti e/o i costi di sostituzione/riparazione degli stessi.

Art.38 ESCLUSIONI RELATIVE UNICAMENTE ALLA SEZIONE B – RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI (IN AGGIUNTA ALLE ESCLUSIONI MENZIONATE ALL'ART. 35)

L'Assicurazione non copre i danni o le spese:

- a. causati dalle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici;

Art.39 ESCLUSIONI RELATIVE UNICAMENTE ALLA SEZIONE D – RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO (IN AGGIUNTA ALLE ESCLUSIONI MENZIONATE ALL'ART. 35)

L'Assicurazione non copre i danni o le spese:

- a) conseguenti al trasporto, ad operazioni di carico, scarico e trasporto eseguiti non in conformità alle normative vigenti;
- b) conseguenti ad operazioni effettuate da persone non abilitate a norma di legge.

ESTENSIONI [ES]

(Operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

E.1 - AMIANTO

Danni da amianto

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art.35 lettera d), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d'incendio, esplosione, scoppio e di eventi naturali.

La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia / Scoperto, come indicati nella Scheda di Polizza.

Spese di rimozione e smaltimento

Sempre a seguito di incendio, esplosione, scoppio e di eventi naturali s'intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto.

La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia / Scoperto, come indicati nella Scheda di Polizza.

E.2 - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 37 lettera f), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato nel momento in cui si verifica l'Inquinamento.

La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia / Scoperto, come indicati nella Scheda di Polizza.

E.3 – SPESE PER LA GESTIONE DELLA CRISI AZIENDALE

L'Assicurazione è estesa alla copertura dei costi sostenuti dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione, a seguito di un Sinistro risarcibile, per gestire l'impatto negativo sui mass media (stampa, tv, giornali, radio, internet) ed effettuare una comunicazione corretta dei fatti e delle iniziative intraprese per gestire l'evento di inquinamento tramite conferimento di incarico a società specializzata nelle pubbliche relazioni e nella gestione della crisi, previo consenso scritto della Società. Sono escluse le spese pubblicitarie.

La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia / Scoperto, come indicati nella Scheda di Polizza.

E.4 – DISMISSIONE SITO

L'Assicurazione è estesa alla copertura delle spese per gli Interventi di bonifica e per il ripristino del Danno Ambientale effettuate dopo la sospensione definitiva dell'attività nello stabilimento assicurato. La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia / Scoperto, come indicati nella Scheda di Polizza.

E.5 – RICERCA CAUSA DELL'INQUINAMENTO

L'Assicurazione è estesa alla copertura dei costi sostenuti dall'Assicurato, dopo la denuncia di un Sinistro risarcibile, per la ricerca della causa tecnica dell'Inquinamento (a titolo esemplificativo: prove di tenuta di serbatoi, condutture, rete fognaria, verifiche su vasche interrate...) escluse le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti o di sostituzione/riparazione degli stessi.

La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia / Scoperto, come indicati nella Scheda di Polizza.

E.6 – DANNI AI BENI DELL'ASSICURATO IN FASE DI CARATTERIZZAZIONE

L'Assicurazione è estesa alla copertura dei costi di ripristino, sostituzione, riparazione nel medesimo stato d'uso dei beni dell'Assicurato danneggiati, dopo la denuncia di un Sinistro risarcibile, per effettuare la caratterizzazione all'interno dello Stabilimento, nel caso in cui non sia possibile effettuare analoghe verifiche in altre parti dello Stabilimento e su richiesta dell'Autorità competente.

La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia / Scoperto, come indicati nella Scheda di Polizza.

E.7 – PERITO DI PARTE

L'Assicurazione è estesa alla copertura dei costi del Perito di parte che l'Assicurato potrà nominare per la gestione dei rapporti con la Società in caso di Sinistro.

La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia / Scoperto, come indicati nella Scheda di polizza.

**E.8 – PROPRIETARIO INCOLPEVOLE (NON RESPONSABILE DELL'INQUINAMENTO)
– MISURE DI
PREVENZIONE**

L'Assicurazione è estesa alla copertura dei costi sostenuti per le Misure di Prevenzione sostenute dall'Assicurato non responsabile dell'inquinamento.

La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia / Scoperto, come indicati nella Scheda di Polizza.

**E.9 – PROPRIETARIO INCOLPEVOLE (NON RESPONSABILE DELL'INQUINAMENTO)
– MISURE DI
PREVENZIONE ED INTERVENTI DI BONIFICA**

L'Assicurazione è estesa alla copertura dei costi sostenuti per le misure di prevenzione e per gli interventi di

bonifica sostenute dall'Assicurato non responsabile dell'Inquinamento

La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia / Scoperto, come indicati nella Scheda di Polizza.

SCHEMA DI POLIZZA

NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	
SEDE LEGALE	
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	
DURATA DELLA POLIZZA	Effetto: dalle ore 24 del 31.12.2020 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2024
DATA DI RETROATTIVITA' DELL'ASSICURAZIONE	
ULTRATTIVITA' DELL'ASSICURAZIONE	Ultrattività 6 mesi (ATTIVATA NEL CASO DI ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA COMPAGNIA DELLA RELATIVA VARIANTE MIGLIORATIVA)

SEZIONI

Le sotto-riportate sezioni s'intendono valide solo se espressamente selezionate.

Sezione	Garanzia	Si	No
A	Responsabilità Ambientale Insediamenti	x	
B	Responsabilità Ambientale Attività Presso Terzi	x	
C	Responsabilità Ambientale Derivante Dalle Operazioni Di Carico E Scarico Effettuate Presso Terzi	x	
D	Responsabilità Ambientale Derivante Dalla Committenza Del Trasporto	x	

ESTENSIONI-GARANZIE OPZIONALI

Le sotto-riportate estensioni s'intendono valide solo se espressamente selezionate.

Estensione	Garanzia	Si	No
E.1	Amianto	x	

E.2	Beni all' interno dello Stabilimento Assicurato	x	
E.3	Gestione crisi		
E.4	Dismissione sito		
E.5	Spese per la ricerca della causa tecnica dell'inquinamento		
E.6	Danni a beni dell'Assicurato in fase di caratterizzazione		
E.7	Perito di parte		
E.8	Proprietario incolpevole (non responsabile dell'inquinamento): misure di prevenzione		
E.9	Proprietario incolpevole (non responsabile dell'inquinamento) : misure di prevenzione ed interventi di bonifica		

MASSIMALI ASSICURATI

Premesso che tutti i limiti e sottolimiti indicati devono intendersi prestati in eccesso alle franchigie e/o scoperti, resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a quanto di seguito indicato.

GARANZIA/ RISCHIO ASSICURATO	LIMITE di RISARCIMENTO	FRANCHIGIA / SCOPERTO
Sezione A - Responsabilità Ambientale Insedimenti Sottolimit Spese di Bonifica e Danno Ambientale all'interno dello stabilimento	- € 6.000.000,00 - € 1.500.000,00	- 10% minimo € 15.000,00 max. € 50.000,00
Sezione B - Responsabilità Ambientale Attività Presso Terzi	- € 3.000.000,00	- 10% minimo € 15.000,00 max. € 150.000,00

Sezione C - Responsabilità Ambientale Derivante Dalle Operazioni Di Carico E Scarico Effettuate Presso Terzi	- 3.000.000,00 €	- 10% minimo € 15.000,00 max. € 150.000,00
Sezione D - Responsabilità Ambientale Derivante Dalla Committenza Del Trasporto	- 500.000,00 €	- 10% minimo € 15.000,00 max. € 150.000,00

SOTTOLIMITI di RISARCIMENTO

Premesso che tutti i limiti e sottolimiti indicati devono intendersi prestati in eccesso alle franchigie e/o scoperti, resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a quanto di seguito indicato.

GARANZIA/ ASSICURATO	RISCHIO	LIMITE RISARCIMENTO	di
Amianto		Danni da Amianto:	- € 1.500.000,00
Spese di rimozione e Smaltimento:	-		- € 300.000,00
Beni all' interno dello Stabilimento Assicurato	-		- € 3.000.000,00
Gestione crisi	-		- € 100.000,00
Dismissione sito	-		- € 200.000,00
Spese per la ricerca della causa tecnica dell'inquinamento	-		- € 200.000,00
Danni ai beni dell'Assicurato in fase di caratterizzazione	-		- € 100.000,00
Perito di parte	-		- € 40.000,00
Proprietario/gestore (non incolpevole responsabile)	-		- € 100.000,00

dell'inquinamento): misure di prevenzione		
Proprietario/gestore incolpevole (non responsabile dell'inquinamento) misure di prevenzione ed interventi di bonifica	-	- € 100.000,00

CONTEGGIO DEL PREMIO

PREMIO IMPONIBILE ANNUO FLAT	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO FLAT	€

DISPOSIZIONI FINALI

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

UBICAZIONI STABILIMENTO/I

- 1) Loc. Piane di Chienti snc – 62029 Tolentino (MC) – Sede legale/operativa con smaltimento/recupero rifiuti – Inceneritore (non in funzione)
- 2) Loc. Castelletta – Potenza Picena (MC) – Discarica;
- 3) Loc. Collina – Tolentino (MC) – Discarica;
- 4) Loc. Fosso Mabilia – Cingoli (MC) – Discarica;
- 5) 80° Strada – Monteprandone (AP) – SdT Macerie;
- 6) Strada Salaria 145 km – Arquata del Tronto (AP) – SdT Macerie;
- 7) CdR gestiti da CosmariSrl (25 in tutto l'ATO3);